



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ESENZIONE IMU PER IMMOBILE OCCUPATO

Sentenza del 9.4.2026, dep. 15.4.2026, n. 2341/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione Pres. Lunerti, Est. Baldovini.
181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Massima TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI
LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IMU -
Immobile - Occupazione abusiva - Esenzione dall'imposta - Sentenza
della Corte costituzionale n. 60 del 2024 - Condizioni e limiti - Denuncia
all'autorità giudiziaria o azione giudiziaria penale - Necessità
In tema di IMU, va rigettato il motivo di impugnazione del Comune,
secondo cui, avendo l'occupazione avuto definitivamente termine con il
trasferimento della disponibilità degli immobili ai legittimi proprietari,
questi ultimi avrebbero dovuto versare i tributi maturati per il periodo
intermedio di amministrazione giudiziale del bene atteso che, con la
sentenza n. 60 del 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d. lgs. 14 marzo
2011, n. 23 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nella parte in cui
non prevede che non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non
utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo
comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata
presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, essendo infatti
irragionevole affermare, indipendentemente dalla nozione di possesso
cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, che sussista la capacità
contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un
immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente
attivato per denunciarne penalmente l'accaduto.

Rif. normativi Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 8

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13

Legge 22/12/2011 num. 214

Legge n. 197 del 29.12. 2022, art. 1 comma 81

Rif.
giurisprudenziali

Conf.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3547 del 13.1.2026, dep. 17.2.2026

Vedi:

Corte Costituzionale, sentenza n. 60 del 18.4.2024

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10420 del 21/04/2025 (Rv. 674951 - 01)

Anno pubb.

2026